

NUOVI DECRETI ANTINCENDIO, COSA CAMBIA?

Nel mese di settembre 2021 il **Ministero dell'Interno** ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore nelle prossime settimane. In particolare, i tre decreti sono:

- **DM 02 settembre 2021** "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
- **DM 03 settembre 2021** "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.
- **DM 01 settembre 2021** "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;

Entrambi i decreti **entreranno in vigore** un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e andranno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel **DM 10 marzo 1998**.

A seguire approfondiremo le principali novità introdotte dai decreti rispetto a quanto previsto all'attuale normativa.

DECRETO 2 settembre 2021 "DECRETO GSA"

Entrata in vigore: 4 ottobre 2022

Contenuti: Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

PIANO DI EMERGENZA E ESERCITAZIONE ANTINCENDIO

Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l'obbligo di predisporre il **Piano di emergenza**, che dovrà essere presente nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza. Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l'obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l'esercitazione antincendio.

Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un'esercitazione aggiuntiva se:

- si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- il numero dei lavoratori o l'affollamento dovesse subire un incremento significativo;
- si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

ALFASIC S.r.l.

Via Martiri del XXI, 141/A-10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121 37.98.90

E-Mail: segreteria@alfasic.eu Web: www.alfasic.eu

in

Ente accreditato per la formazione dalla Regione Piemonte Certificato n°1171/001





Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la **collaborazione** ed il **coordinamento** tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.

LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO

Come previsto dall'Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le "denominazioni" dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

- il rischio basso verrà rinominato "livello 1";
- il rischio medio verrà rinominato "livello 2";
- il rischio alto verrà rinominato "livello 3".

Rientreranno nelle attività di **livello 1** tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Rientreranno nelle attività di livello 2:

- i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Rientreranno nelle attività di **livello 3** tutte quelle attività specificatamente elencate nell'Allegato III, ad esempio:

- fabbriche e depositi di esplosivi;
- uffici con oltre 1000 persone presenti;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di **livello** 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le **esercitazioni sull'uso degli estintori portatili**.

Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale. Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultimo corso, l'obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell'Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da **docenti in possesso dei requisiti** stabiliti dall'art. 6 del DM 02 settembre 2021.

DECRETO 1° settembre 2021 "DECRETO CONTROLLI"

Entrata in vigore prevista inizialmente: **25 Settembre 2022. Si segnala che in corso di pubblicazione una modifica al decreto prorogherà (probabilmente) l'entrata in vigore al 25/09/2023**

Contenuti: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

ALFASIC S.r.l.

Via Martiri del XXI, 141/A-10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121 37.98.90

E-Mail: segreteria@alfasic.eu Web: www.alfasic.eu

in

Ente accreditato per la formazione dalla Regione Piemonte Certificato n°1171/001





È rivolto principalmente alle aziende di manutenzione e verifica presidi antincendio; tuttavia, segnaliamo ai Datori di lavoro due novità:

La figura del "tecnico manutentore qualificato"

Ai sensi del DM 01 settembre 2021, tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell'allegato II del DM 01 settembre 2021.

Registro dei controlli

Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. L'obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.

DECRETO 3 settembre 2021 "DECRETO MINI CODICE"

Entrata in vigore 29 ottobre 2022

Contenuti: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (esclusi i cantieri).

Questo decreto, che va ad abrogare interamente il DM 10/03/1998, riguarda nello specifico le attività a "basso rischio". Sono state introdotte nuove e importanti modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d'incendio BASSO e sono stati definiti criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici (referente Luca Di Matteo)



